



CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO

(Città metropolitana di Milano)

Regolamento per la concessione di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Settori di intervento

CAPO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI E DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

Articolo 6 - Criteri generali di programmazione e concessione di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni

Articolo 7 - Concessione di Patrocini

Articolo 8 - Concessione di benefici economici

Articolo 9 - Concessione di contributi

Articolo 10 - Attività in collaborazione

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Pubblicità

Articolo 12 - Norma transitoria

Articolo 13 - Abrogazione altri regolamenti

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, disciplina i criteri e le norme per la concessione da parte del Comune di Peschiera Borromeo a persone, gruppi, Enti pubblici e privati, Parrocchie e Associazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, patrocini e attribuzione di benefici economici di qualunque genere.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai contributi economici erogati dal Comune a soggetti in ambito socio-assistenziale per il quale si rimanda ad apposito Regolamento Comunale;
- b) ai contributi economici erogati dal Comune in materia di attuazione del diritto allo studio per il quale si rimanda ad apposita deliberazione di Consiglio Comunale e alla normativa di settore;
- c) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali;
- f) ai patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni con soggetti che non riconoscono e rispettano i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, la quale vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. La concessione di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni oggetto del presente Regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento e il sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, educativa, ambientale, di promozione del territorio o altro che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono a esigenze generali della comunità locale.

2. Attraverso le norme del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego di risorse pubbliche.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi d'imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i.;

4. In particolare la concessione di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni oggetto del presente Regolamento è finalizzata a:

- A. promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità;
- B. arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del territorio e della comunità locale;
- C. contribuire alla promozione della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
- D. contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- E. promuovere le pari opportunità, i valori della pace, della solidarietà, della legalità, del pluralismo, della cultura in genere;
- F. sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico del territorio;
- G. favorire le iniziative inerenti alla formazione, all'istruzione e all'educazione;
- H. favorire il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato;
- I. favorire corretti stili di vita;
- J. promuovere attività a contrasto della ludopatia;
- K. promuovere il senso civico;
- L. contrastare la violenza di genere.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono per:

- ✓ Patrocini: adesione simbolica del Comune a un'iniziativa, evento o manifestazione di particolare rilevanza per la collettività e per il territorio comunale o sovra comunale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità conseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva la concessione nell'uso dello stemma araldico del Comune;
- ✓ Benefici economici: l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro: temporanea fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, strutture, locali, impianti, attrezzature, allacciamenti a reti per la fornitura di elettricità, acqua o gas e/o comunque beni di proprietà comunale funzionali alla realizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa e/o attività e/o progetto, la stampa di materiale pubblicitario o di fotocopie e ogni altra spesa o minore entrata a carico del bilancio comunale.
- ✓ Contributi: somme di denaro erogate a sostegno di attività e/o progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività dal soggetto richiedente;
- ✓ Collaborazione: l'organizzazione congiunta in un'ottica di sussidiarietà, tra Comune e soggetti terzi di eventi e attività, di cui l'Ente detiene e mantiene la titolarità, che portino benefici e/o vantaggi alla comunità locale.

In ogni caso lo stemma del Comune dovrà essere riportato nel materiale pubblicitario/informativo relativo all'iniziativa a cui il Comune contribuisce.

Articolo 4 - Settori di intervento

1. La concessione di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni è ammessa, a titolo esemplificativo, in diversi settori di intervento come negli esempi riportati, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) promozione sociale e no profit: per l'organizzazione e la gestione di attività e di iniziative di promozione sociale e promozione del no profit;
- b) istruzione e formazione: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo educativo e formativo;
- c) cultura: per attività ed eventi culturali, allo scopo di accrescere la partecipazione e la consapevolezza critica dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città;
- d) sport e tempo libero: per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore della promozione sportiva e della conoscenza dello sport;
- e) tutela dell'ambiente: per attività e iniziative che promuovano la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio e accrescano l'educazione dei cittadini rispetto alle problematiche ambientali;
- f) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali e volti a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; per le attività volte a garantire la tutela degli utenti e dei consumatori;
- g) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività di pace e di solidarietà;
- h) promozione della legalità: per progetti e attività di promozione della legalità sia a livello culturale, per la diffusione di buone prassi, compreso il contrasto al gioco d'azzardo;
- i) promozione del rispetto reciproco: per attività che promuovano il senso di appartenenza alla comunità, al rispetto dei beni comuni, alla diffusione del senso civico e ad azioni a contrasto della violenza di genere.

CAPO II - CONCESSIONE DI PATROCINI, BENEFICI ECONOMICI, CONTRIBUTI E DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni, così come specificati nel presente Regolamento, persone, gruppi, Enti pubblici e privati, Parrocchie e Associazioni.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di enti privati è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Non possono beneficiare di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, di organizzazioni sindacali e i soggetti il cui

rappresentante legale o il presidente svolga funzioni di Amministratore del Comune di Peschiera Borromeo.

4. I soggetti aventi scopo di lucro possono beneficiare di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili dell'iniziativa sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno d'iniziative di particolare rilevanza e prestigio per la Città.

Articolo 6 - Criteri generali di programmazione e concessione di patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni

1. Di norma la Giunta Comunale annualmente, con l'approvazione dei documenti di indirizzo e programmazione economico-finanziaria e delle sue eventuali successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore, gli indirizzi per la concessione di contributi attraverso bandi, approvati con deliberazione.

2. La Giunta Comunale annualmente approva, mediante uno specifico piano, gli eventi culturali, sportivi, commemorativi, ricreativi o di solidarietà che l'Ente intende realizzare e che potranno essere oggetto di collaborazione, come meglio specificato in seguito, nei limiti delle disponibilità di bilancio e compatibilmente con le strutture a disposizione.

3. La Giunta può comunque approvare, con atto specifico ed in qualunque momento, l'erogazione di contributi o forme di collaborazione anche se non previsti e approvati attraverso i bandi e gli atti di cui ai punti precedenti.

4. Non possono essere erogati patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni a soggetti che si trovino in una posizione di contenzioso nei confronti dell'Ente, o vi si siano trovati nei precedenti cinque anni rispetto alla richiesta.

5. Non possono altresì essere erogati patrocini, benefici economici, contributi e collaborazioni a soggetti che abbiano dimostrato mancanza di affidabilità, puntualità e diligenza nella rendicontazione e utilizzo di beni o risorse della comunità in occasione di precedenti patrocini, contributi o collaborazioni con l'Ente.

Articolo 7 - Concessione di Patrocini

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Amministrazione Comunale a iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.

2. Il patrocinio è concesso dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti criteri:

a) beneficio nel mettere in relazione la Città di Peschiera Borromeo, rappresentata dal proprio stemma, con l'evento o l'Organizzatore;

b) prestigio o benefici per la cittadinanza;

c) coerenza dell'evento con le finalità istituzionali del Comune, e con gli strumenti di programmazione e pianificazione;

d) rilevanza per la comunità locale, valutata anche sul numero dei potenziali fruitori.

3. La concessione del patrocinio di per sé non comporta l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune.
4. Il patrocinio di norma viene concesso per 1 (uno) singolo, specifico evento; può riguardare più eventi, se rientranti nella stessa iniziativa (es. rassegna, stagione, ecc.).
5. In nessun caso può essere concesso per iniziative a carattere politico.
6. L'Organizzatore, per richiedere il patrocinio, presenta richiesta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale.
7. L'Amministrazione, eseguita l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento e comunica la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione di patrocinio con protocollo d'uscita.
8. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'uso dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.
9. Il patrocinio è da intendersi concesso solo al ricevimento della comunicazione scritta, riportante gli estremi del provvedimento di autorizzazione. In nessun caso può applicarsi la formula del silenzio assenso.
10. Lo stemma comunale viene inviato all'Organizzatore in formato digitale e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'evento oggetto del patrocinio. L'Organizzatore è tenuto a utilizzare esclusivamente lo stemma inviato in formato digitale dall'Ente.
11. La stampa di tutto il materiale su cui viene apposto lo stemma comunale è a totale carico dell'Organizzatore, come pure l'elaborazione grafica, salvo diverso accordo. La stampa potrà avvenire una volta ottenuto il "nulla osta" relativo. L'Ufficio competente può richiedere che vengano apportate modifiche o correzioni, da effettuarsi a cura dell'Organizzatore. Il materiale su cui è apposto lo stemma comunale non può essere distribuito o pubblicato senza il nulla osta comunale.
12. L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di promuovere l'evento patrocinato, pubblicandolo sul portale istituzionale, sulla pagina Facebook del Comune di Peschiera Borromeo o tramite qualsiasi altro canale comunicativo a proprio insindacabile giudizio.
13. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare lo stemma comunale con la seguente dicitura: "con il patrocinio della Città di Peschiera Borromeo".
14. Tutto quanto concerne l'evento patrocinato è a totale cura e responsabilità dell'Organizzatore, che dovrà adoperarsi per la buona riuscita dell'evento, anche sotto il profilo della tutela dell'immagine del Comune di Peschiera Borromeo.
15. L'Amministrazione Comunale può unilateralmente ritirare la concessione del patrocinio, qualora ritenga che gli strumenti comunicativi dell'evento o le modalità di organizzazione e svolgimento dello stesso possano incidere negativamente sull'immagine del Comune o che contrastino con quanto dichiarato in fase di richiesta del patrocinio.
16. In caso di utilizzo non autorizzato dello stemma si applicano le sanzioni indicate nel Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 8 - Concessione di benefici economici

1. L'Amministrazione Comunale assegna benefici economici opportunamente richiesti ove sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
2. L'organizzatore, per richiedere il beneficio economico, presenta richiesta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento, utilizzando l'apposito modulo online.
3. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, furto o distruzione del bene concesso in uso.
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo, comunque, il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di beni impianti e attrezzature di proprietà comunale.
7. Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicizzare la concessione del beneficio da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare lo stemma comunale con la seguente dicitura: "con il contributo della Città di Peschiera Borromeo".
8. Qualora il beneficio economico rappresenti una minore entrata per l'Ente, lo stesso dovrà essere autorizzato con atto di Giunta.

Articolo 9 - Concessione di contributi.

1. Annualmente la Giunta, con l'emissione dei bandi di cui al comma 1 dell'articolo 6, valuterà le richieste di contributo pervenute sulla base di una griglia di punteggi ottenuti, relativi ai seguenti criteri:
 - a) rispondenza dell'iniziativa alle finalità, alle politiche, ai programmi e ai progetti dell'Amministrazione Comunale volti a realizzare il bene comune;
 - b) rilevanza dell'iniziativa e prestigio ricadente sulla Città;
 - c) numero dei potenziali beneficiari e/o utilizzatori;
 - d) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - e) livello di coinvolgimento, per la realizzazione dell' iniziativa, di più soggetti e Associazioni;
 - f) capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione dell'iniziativa.L'ordine di priorità dato ai singoli criteri e il valore dei punteggi attribuiti sarà stabilito annualmente contestualmente alla approvazione dei bandi di cui all'art. 6, comma 1 in relazione agli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale.
2. Al fine del riconoscimento del contributo è obbligatorio che venga depositato presso l'Ufficio competente un rendiconto delle spese sostenute, in forma tale da consentire idonea verifica da parte dell'Ente.

3. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di pubblicizzare la concessione del medesimo per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare lo stemma comunale con la seguente dicitura: "con il contributo della Città di Peschiera Borromeo".

4. Su specifica richiesta, è possibile che una somma non superiore al 50% del contributo previsto venga erogata come anticipo sulle spese; nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e opportunamente rendicontate si rivelino inferiori a tale somma, il beneficiario dovrà restituire quanto non speso.

Articolo 10 - Attività in collaborazione

1. L'Amministrazione Comunale può realizzare eventi culturali, sportivi, commemorativi, ricreativi, di solidarietà o altro in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 di seguito definiti genericamente Collaboratore.

2. L'iniziativa di realizzazione dell'evento oggetto della collaborazione può essere promossa dall'Amministrazione Comunale o promossa dal Collaboratore e proposta al Comune.

3. In caso di evento su proposta del Collaboratore, detto soggetto dovrà presentare domanda scritta di collaborazione, con tutti i dettagli dell'evento proposto, evidenziandone i vantaggi per la cittadinanza.

4. La collaborazione deve essere non a scopo di lucro.

5. Il Comune e il Collaboratore, nell'ambito della programmazione dell'evento, concerteranno le modalità di collaborazione.

6. La collaborazione, ai fini della tassa sulle pubbliche affissioni, è da intendersi evento comunale, pertanto non soggetto al pagamento.

7. Il Collaboratore dovrà operare con la massima sollecitudine a tutto quanto necessari per la buona riuscita dell'evento, senza richiedere o pretendere compenso alcuno. Eventuali spese da sostenersi per la realizzazione dell'evento dovranno essere valutate e concordate preventivamente.

8. Qualora l'iniziativa per cui si dà luogo alla collaborazione comporti un costo per i partecipanti, sarà necessario verificare che detto costo si configuri come mera copertura delle spese senza dare luogo a lucro per gli organizzatori, o che il ricavato al netto delle spese venga devoluto in beneficenza.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Pubblicità

Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di benefici economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Articolo 12 - Norma transitoria

Si fanno salvi gli accordi di collaborazione già sottoscritti e attualmente in essere fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 13 - Abrogazione altri Regolamenti

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene revocato il previgente Regolamento per l'Erogazione Contributi approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 5.7.2001, modificato con deliberazione di C.C. n. 96 del 28.11.05, modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/05/2012, modificato con deliberazione di C.C. n. 66 del 30/11/2015, modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 03/05/2017.